

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1443)

ALLEGATO 2

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1970

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,  
della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria

### ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Umbria

Comunicate alla Presidenza il 3 marzo 1971

#### LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente  
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1443, concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Umbria, si comunica che dal Presidente di quel Consiglio regionale sono per-

venute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 1° marzo 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1443.

f.to: COLOMBO

## MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

## Art. 1.

*Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Secondo i principi e nei limiti della Costituzione repubblicana e del presente Statuto, la Regione dell'Umbria concorre a promuovere il progresso civile e sociale della popolazione, la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunità nazionale ed il rinnovamento democratico delle strutture dello Stato ».

## Art. 12.

*Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« La Regione può istituire circondari, con la partecipazione dei Comuni e delle Province, a norma dell'articolo 133 della Costituzione ».

## Art. 23.

*Il primo comma è sostituito dal seguente.*

« La Regione concorre, con idonei provvedimenti, a favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini ».

## Art. 39.

*È sostituito dal seguente:*

« Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative attribuite o delegate alla Regione e quelle regolamentari; delibera i provvedimenti amministrativi di carattere generale; adempie alle altre funzioni attri-

buite alla Regione dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica, che non siano demandate ad altri organi ».

Art. 44.

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni riferiscono al Consiglio regionale sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende istituiti dalla Regione ».

Art. 45.

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« È fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonchè di enti o aziende da essa istituiti, di fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio, salvo che facciano parte delle Commissioni membri che non rivestano la carica di Consiglieri regionali ».

Art. 57.

*Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« La legge regionale determina le attribuzioni dei componenti la Giunta ».

Art. 67.

*Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« La legge regionale determina, a norma della Costituzione, le materie per le quali non è ammesso referendum abrogativo ».

## Art. 72.

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, a norma dell'articolo 130 della Costituzione ».

*Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali subprovinciali si svolge in forma decentrata nei capoluoghi di provincia ».

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« La legge regionale disporrà che il controllo avvenga in forma ulteriormente decentrata ».

*Sono soppressi i commi quarto, quinto e sesto.*

## Art. 78.

*Nel secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

« b) da qualifiche funzionali alle quali si accede mediante pubblico concorso; ».

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« È ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati a persone di comprovata capacità ».